



Norme sul plagio

Approvate dal Consiglio Direttivo il 12 maggio 2020

Premessa

La Pontificia Università Gregoriana mira alla formazione integrale dello studente (cfr. Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana, art. 11) e per questo motivo considera la prevenzione del plagio come un'opportunità educativa per formare la persona all'onestà intellettuale e accademica. Si impegna perciò a individuare le possibili cause e le ragioni del plagio e a offrire gli strumenti metodologici che aiutino lo studente nel suo percorso formativo.

Art. 1 – Definizione di plagio

Il plagio è l'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte. Nell'ambito degli studi accademici, il plagio consiste più spesso nell'inclusione in un'opera scritta "di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte", come espresso dalle *Norme di etica universitaria* della Pontificia Università Gregoriana [Art. 1,6].

Art. 2 – Tipologie di plagio

§ 1. Esistono vari tipi di plagio, che, in ordine di gravità decrescente, consistono:

- a. nel presentare come proprio un testo altrui, comunque ottenuto, fosse anche con il consenso dell'autore;
- b. nel citare *ad litteram* qualche passo (anche breve o tradotto) di un testo altrui senza presentarlo come citazione (ad esempio, omettendo le virgolette e l'indicazione bibliografica, o anche solo le virgolette);
- c. nel parafrasare un testo altrui, senza indicarne la fonte, quando tale parafrasi appaia dolosamente intenzionale, e non semplicemente occasionale.

§2. È invece ammesso l'utilizzo di informazioni o acquisizioni che, nel nostro contesto, sono patrimonio comune della cultura generale e accademica, o sono reperibili negli strumenti di consultazione più usati. Si raccomanda comunque di indicare sempre, per quanto possibile, le fonti alle quali si è fatto ricorso e di menzionarle in bibliografia.

Art. 3 – Procedura per la gestione dei casi di plagio e sanzioni

Le procedure da seguire e le sanzioni da applicare quando si scopre un plagio sono indicate nell'Appendice 1 ("Protocollo da seguire nei casi di plagio").

Art. 4 – Dichiarazione di originalità del testo

Alla fine di ogni Ciclo lo Studente, sottoscrivendo un modulo appositamente predisposto, è tenuto a consegnare assieme al suo elaborato una dichiarazione in cui garantisce di essere l'autore dell'intero testo consegnato, conformemente alle indicazioni di queste Norme.

Art. 5 – Impegno degli Studenti e del Corpo Docente

In generale, gli Studenti ricordino che il lavoro accademico non consiste semplicemente nel fornire informazioni o interpretazioni, ma nel reperirle metodicamente, vagliarle criticamente, rielaborarle sostanzialmente, così da favorire la ricerca creativa, l'esposizione della verità e l'accrescimento del sapere. A tal fine, i Docenti e i Professori che dirigono elaborati, tesi o dissertazioni sono chiamati a verificare la correttezza della metodologia di ricerca utilizzata dagli Studenti e a intervenire con suggerimenti e correzioni affinché essi crescano organicamente nella loro formazione.